



COMUNE DI ARCENE
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA
E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 4 DEL 28/02/2013

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 12 DEL 12/05/2016

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – NORME PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto	pag.	7
Art. 2 Competenze	pag.	9
Art. 3 Responsabilità	pag.	9
Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento	pag.	10
Art. 5 Atti a disposizione del pubblico	pag.	10

CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Art. 6 Dichiarazione di morte	pag.	12
Art. 7 Denuncia della causa di morte	pag.	12
Art. 8 Accertamenti necroscopici	pag.	12
Art. 9 Referto all’Autorità giudiziaria	pag.	13
Art. 10 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane	pag.	13

CAPO III – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 11 Termini di osservazione	pag.	14
Art. 12 Modalità di osservazione	pag.	14
Art. 13 Trasporto di salma	pag.	14
Art. 14 Deposito di osservazione e obitorio	pag.	15
Art. 15 Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento	pag.	15
Art. 16 Riscontro diagnostico	pag.	16
Art. 17 Rilascio di cadaveri a scopo di studio	pag.	16
Art. 18 Prelievi per trapianti terapeutici	pag.	16

CAPO IV – FERETRI

Art. 19 Deposizione della salma nel feretro	pag.	17
Art. 20 Verifica chiusura feretri	pag.	17
Art. 21 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag.	17
Art. 22 Piastrina di riconoscimento	pag.	18

TITOLO II – TRASPORTI FUNEBRI - RITI

CAPO I – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 23 Modalità di trasporto e percorso	pag.	20
Art. 24 Orario dei trasporti – Fissazione dell’orario dei funerali	pag.	20
Art. 25 Norme generali per i trasporti	pag.	21
Art. 26 Trasferimento di salma senza funerale	pag.	21
Art. 27 Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radio attività	pag.	21
Art. 28 Trasporto nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili	pag.	22
Art. 29 Trasporto di casse e cofani vuoti	pag.	22
Art. 30 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione	pag.	22
Art. 31 Trasporto in luogo diverso dal cimitero	pag.	22
Art. 32 Trasporti all’estero o dall’estero	pag.	22
Art. 33 Trasporto di ceneri e di resti	pag.	23

CAPO II – RITI

Art. 34 Riti religiosi	pag.	24
Art. 35 Culti acattolici	pag.	24
Art. 36 Funerali civili	pag.	24

TITOLO III – CIMITERO

CAPO I – CIMITERO

Art. 37 Ubicazione	pag.	26
Art. 38 Disposizioni generali – Vigilanza	pag.	26
Art. 39 Reparti del cimitero	pag.	26
Art. 40 Reparti speciali	pag.	27
Art. 41 Ammissione nel cimitero comunale	pag.	27
Art. 42 Ricevimento salma presso il cimitero	pag.	28

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 43 Disposizioni generali	pag.	29
Art. 44 Piano regolatore cimiteriale	pag.	29

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 45 Inumazione	pag.	31
Art. 46 Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo comune	pag.	31
Art. 47 Tumulazione	pag.	31
Art. 48 Deposito provvisorio	pag.	32

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULZIONI

Art. 49 Esumazioni ordinarie	pag.	33
Art. 50 Esumazioni straordinarie	pag.	33
Art. 51 Estumulazioni ordinarie	pag.	34
Art. 52 Estumulazioni straordinarie	pag.	35
Art. 53 Raccolta delle ossa e delle ceneri	pag.	35
Art. 54 Oggetti da recuperare	pag.	35
Art. 55 Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture	pag.	36

CAPO V – CREMAZIONE

Art. 56 Servizio pubblico di cremazione	pag.	37
Art. 57 Crematorio	pag.	37
Art. 58 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	pag.	37
Art. 59 Termini per la cremazione	pag.	38
Art. 60 Urne cinerarie	pag.	38
Art. 61 Dispersione e affidamento delle ceneri	pag.	38

CAPO VI – NORME DI POLIZIA IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 62 Orario	pag.	40
Art. 63 Disciplina dell'ingresso	pag.	40
Art. 64 Divieti speciali	pag.	40
Art. 65 Riti funebri	pag.	41
Art. 66 Consegna chiavi delle cappelle	pag.	41
Art. 67 Reclami del pubblico	pag.	42

CAPO VII – COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 68 Identificazione delle sepolture e ornamentazioni	pag.	43
Art. 69 Costruzione e ornamentazione delle tombe	pag.	43
Art. 70 Costruzione di cappelle	pag.	44
Art. 71 Caratteristiche generali di monumenti e lapidi	pag.	44
Art. 72 Obbligo di manutenzione	pag.	44
Art. 73 Epigrafi	pag.	45
Art. 74 Fiori e piante ornamentali	pag.	45

CAPO VIII – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 75 Tipi di illuminazione	pag.	46
Art. 76 Servizio di illuminazione elettrica	pag.	46
Art. 77 Procedure di allacciamento e abbonamento	pag.	46
Art. 78 Condizioni di abbonamento	pag.	46

CAPO IX – PERSONALE

Art. 79 Personale amministrativo	pag.	47
Art. 80 Custode/Necroforo	pag.	47
Art. 81 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	pag.	48
Art. 82 Doveri generali del personale addetto al cimitero	pag.	48

TITOLO IV – CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 83 Tipologia delle sepolture in concessione	pag.	50
Art. 84 Atto di concessione	pag.	50
Art. 85 Onerosità della concessione e pagamento	pag.	50
Art. 86 Durata della concessione	pag.	51
Art. 87 Concessioni c.d. “Perpetue”	pag.	51
Art. 88 Decorrenza della concessione	pag.	51
Art. 89 Rinnovo della concessione	pag.	51
Art. 90 Mancata richiesta di rinnovo della concessione	pag.	52
Art. 91 Rotazione delle salme nelle tombe e nelle cappelle	pag.	52
Art. 92 Concessione con titolarità plurima	pag.	52
Art. 93 Tombe di famiglia e cappelle	pag.	52
Art. 94 Ammissione in sepolture intestate a comunità	pag.	53
Art. 95 Opposizione alla tumulazione	pag.	53
Art. 96 Successione nella concessione	pag.	53
Art. 97 Limitazioni alla concessione	pag.	54
Art. 98 Doveri generali dei concessionari	pag.	54

CAPO II – CRITERI E PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE ED AREE

Art. 99 Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture	pag.	55
Art. 100 Assegnazione di loculi ed ossari/cinerari	pag.	55
Art. 101 Assegnazione di tombe e cappelle o di aree per tombe e cappelle	pag.	55
Art. 102 Concessioni di loculi “In assegno”	pag.	56
Art. 103 Traslazione di salme	pag.	56

CAPO III – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 104 Scadenza	pag.	57
Art. 105 Rinuncia	pag.	57
Art. 106 Revoca	pag.	57
Art. 107 Decadenza	pag.	58
Art. 108 Provvedimenti conseguenti alla decadenza	pag.	59
Art. 109 Decadenza per estinzione della famiglia	pag.	59
Art. 110 Estinzione per soppressione del cimitero	pag.	59
Art. 111 Conseguenze dell'estinzione delle concessioni	pag.	59

TITOLO V – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 112 Imprese appaltatrici del comune	pag.	61
Art. 113 Lavori per conto di privati	pag.	61
Art. 114 Divieti	pag.	61
Art. 115 Recinzione aree	pag.	61
Art. 116 Cantieri di lavoro e materiali di costruzione	pag.	61
Art. 117 Materiale di scavo	pag.	62
Art. 118 Introduzione di materiali	pag.	62
Art. 119 Obblighi del personale delle imprese private	pag.	62
Art. 120 Orario di lavoro	pag.	62
Art. 121 Vigilanza e collaudo delle opere	pag.	63

CAPO II – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 122 Funzioni – Licenza	pag.	64
Art. 123 Divieti	pag.	64
Art. 124 Sanzioni	pag.	64

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 125 Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione	pag.	67
Art. 126 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	pag.	67
Art. 127 Facoltà di disporre della salma e dei funerali	pag.	67
Art. 128 Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie	pag.	67
Art. 129 Sanzioni	pag.	68

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI – ENTRATA IN VIGORE

CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI – ENTRATA IN VIGORE

Art. 130 Cautele	pag.	70
Art. 131 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento	pag.	70
Art. 132 Rinvio ad altre norme	pag.	70
Art. 133 Entrata in vigore	pag.	70

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui:

- al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27/07/1934, n. 1265;
- al Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità approvato con legge regionale della Lombardia n. 33 del 30/12/2009;
- al Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285;
- alla Legge regionale della Lombardia n. 22 del 18/11/2003 recante "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" e s.m.i.;
- al Regolamento n. 6 del 09/11/2004 in materia di attività funebri e cimiteriali adottato dal Consiglio regionale della Lombardia, e successive modificazioni ed integrazioni;
- alla Legge n. 130 del 30/3/2001 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione delle ceneri e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Tutte le attività correlate al decesso dovranno avvenire nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione.

2. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno i seguenti significati:

- **addetto al trasporto funebre**: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- **animali di affezione**: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- **attività funebre**: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- **autofunebre**: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- **avente diritto alla concessione**: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- **autopsia**: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- **bara o cassa**: cofano destinato a contenere un cadavere;
- **cadavere**: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- **cassetta resti ossei**: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- **cassone di avvolgimento in zinco**: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- **ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **cinerario**: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- **cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- **cofano per trasporto salma**: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- **cofano di zinco**: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

- **colombaro o loculo o tumulo o forno:** vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **concessione di sepoltura cimiteriale:** atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- **contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi:** contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **cremazione:** riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- **crematorio:** struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **decadenza di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- **deposito mortuario:** luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- **deposito di osservazione:** luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- **deposito temporaneo:** sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- **dispersione:** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- **esiti di fenomeni cadaverici trasformativi:** trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- **estinzione di concessione cimiteriale:** cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- **estumulazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- **estumulazione ordinaria:** estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- **estumulazione straordinaria:** estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- **esumazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- **esumazione ordinaria:** esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- **esumazione straordinaria:** esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- **feretro:** insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- **fossa:** buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- **gestore di cimitero o crematorio:** soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- **giardino delle rimembranze:** area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:** soggetto esercente l'attività funebre;
- **inumazione:** sepoltura di feretro in terra;
- **medico curante:** medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- **obitorio:** luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- **operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre:** persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- **ossa:** prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- **ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **resti mortali:** gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni;
- **revoca di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- **riscontro diagnostico:** accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- **sala del commiato:** luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- **salma:** corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- **sostanze biodegradanti:** prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **spazi per il commiato:** luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- **tanatoprassi:** processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

- **tomba familiare:** sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- **traslazione:** operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- **trasporto di cadavere:** trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- **trasporto di salma:** trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- **tumulazione:** sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **urna cineraria:** contenitore di ceneri.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti:

- del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazione oltre che all'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria e alla dispersione delle ceneri;
- del Responsabile Area Territorio che ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi;
- del Responsabile dei Servizi Cimiteriali per il rilascio delle concessioni cimiteriali, per la regolazione delle esumazioni ordinarie e straordinarie, per la regolazione delle estumulazioni ordinarie e straordinarie e le procedure amministrative che precedono e seguono tali operazioni.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati, così come previsto dal Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriale 9/11/2004 n. 6 e s.m.i., con le forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112, 113, 114 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

3. Spettano al Responsabile dei servizi cimiteriali, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel titolo IV, capo III, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 31, 112, 113, 114 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ART. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, comprese, in via esemplificativa, le imprese di onoranze funebri, per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal IV, titolo IX, del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica; il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno di cimitero.

ART. 4 **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero e relativo trasporto, al luogo di osservazione, delle salme di persone morte in solitudine o in abitazione inadatte, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- e) il feretro, il trasporto e l'inumazione in campo comune dei cadaveri i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- f) la cremazione se relativa a persona indigente;
- g) gli oneri e le spese della cremazione e degli adempimenti cimiteriali connessi alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie per i resti mortali di persone appartenenti a famiglie bisognose i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico;
- h) assegnazione di posti destinati alla tumulazione di feretri, resti o ceneri di persone che si siano distinte per opere di ingegno o per servizi alla comunità, o di persone che abbiano comunque dato lustro al comune per i loro meriti a norma dell'art. 126 del presente Regolamento.

3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio sociale comunale, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il comune accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex art. 433 del Codice civile.

4. Tutti gli altri servizi, sono sottoposti al pagamento delle relative tariffe che dovranno essere adottate con atto della Giunta comunale.

ART. 5 **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli Uffici comunali oppure l'Ufficio del Custode é tenuto, a disposizione di chiunque può averne interesse, il registro, anche informatico, che viene compilato cronologicamente dall'addetto anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'Ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) le tariffe delle concessioni cimiteriali e dei diritti dei servizi cimiteriali;

d) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 241/1990.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Art. 6

Dichiarazione di morte

1. La morte di una persona, sul territorio del comune, deve essere dichiarata al più presto possibile, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.

Art. 7

Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante, o il suo sostituto, ovvero, nei giorni festivi, il medico di continuità assistenziale, deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso la denuncia al sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda sanitaria locale.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dall'art. 40 del Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriale 9/11/2004 n. 6.

Art. 8

Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi entro 24 ore dal decesso: se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda sanitaria locale, per il decesso avvenuto in abitazione privata o altro luogo non rientrante fra le strutture sanitarie, strutture residenziali o socio sanitarie, ove le funzioni di medico necroscopo vengono svolte rispettivamente dal direttore sanitario, dal direttore o responsabile sanitario, o altro medico loro delegato, quando la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione.

Art. 9
Referto all'autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 10
Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda sanitaria locale. Inoltre l'Azienda sanitaria locale deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla Autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 11

Termini di osservazione

1. Prima che siano trascorsi ventiquattro ore dal momento della morte, e che sia avvenuto l'accertamento di morte, nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione, putrefazione o malattia infettiva-diffusiva, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con rilevazione elettrocardiografia della durata di venti minuti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 della Legge Regione Lombardia 18/11/2003, n. 22, o ricorrano alte ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
3. E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto (D.P.R. 10/09/1990 n. 285).

Art. 12

Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, la salma deve essere posta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con l'opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione di cui all'articolo 13, anche con l'impiego, all'occorrenza, di idonei apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il medico necroscopo adotterà le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle 24 ore dal decesso.

Art. 13

Trasporto di salma

1. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito in altro Comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.
2. Del trasporto dovrà essere data preventiva comunicazione, da parte dell'impresa funebre incaricata, anche a mezzo fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica:
 - a) all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso e a quello a cui è destinata la salma;
 - b) all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;
 - c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
3. La struttura ricevente dovrà dare comunicazione ai soggetti di cui alla lettera a) e b) dell'avvenuta accettazione della salma.

Art. 14

Deposito di osservazione e obitorio

- 1.** Il comune provvede al deposito di osservazione e/o all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
- 2.** Le salme di persone morte per malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione; ove si creino condizioni di compresenza di salme, in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate e saranno adottate le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica.
- 3.** Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale.
- 4.** La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
- 5.** L'Ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Sindaco, ovvero dalla Pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- 6.** Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza dei familiari e di persone estranee.
- 7.** In assenza di obitorio idoneo per l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'Autorità giudiziaria, le salme decedute in luoghi pubblici o abitazioni private sono trasportate presso le strutture sanitarie autorizzate, così come previsto dall'art.7 della L.R. 30/12/2009 n.33, dalla L.R. 18/11/2003 n.22 così come modificato dalla L.R. 08/02/2005 n.6.
- 8.** Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Sindaco ricercherà, presso strutture sanitarie esterne, sale del commiato e obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.
- 9.** Il comune provvede, altresì, al deposito mortuario in locali idonei nell'ambito cimiteriale per l'eventuale sosta di feretri prima del seppellimento.
- 10.** I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.

Art. 15

Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

- 1.** Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento dal cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
- 2.** Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
- 3.** I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Azienda sanitaria locale con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è fatto come all'articolo 28 che segue.

4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 16 **Riscontro diagnostico**

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sulle salme di cui all'articolo 37 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R.

2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio della Azienda sanitaria locale per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

Art. 17 **Rilascio di cadaveri a scopo di studio**

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

2. Il rilascio di cadaveri per gli studi di cui al comma 1°, sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare per i cadaveri deve essere trascorso il periodo di osservazione; essi devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

3. A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

4. Agli istituti universitari il competente servizio dell'Azienda sanitaria locale può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

5. Possono essere utilizzati, inoltre, per le finalità di studio, ricerca e insegnamento i cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso ai sensi dell'art. 44 del R.R. n. 6 del 09/11/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

6. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

Art. 18 **Prelievi per trapianti terapeutici**

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con d.p.r. 16 giugno 1977, n. 409 e s.m.i.

CAPO IV FERETRI

Art. 19

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; solo madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nella cassa rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti con cui è vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 20

Verifica chiusura feretri

1. La verifica e chiusura del feretro è eseguita secondo quanto disposto nel Regolamento regionale n. 6/2004 e suoi allegati ed è fatta da personale tecnico incaricato da impresa funebre in possesso dell'autorizzazione al commercio e dell'art. 115 del T.U. di Pubblica Sicurezza e s.m.i.

Art. 21

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre; valgono in proposito le disposizioni di cui:
 - all'art.18 e all'allegato 3, del Regolamento regionale n.6/2004 e s.m.i.;
 - agli artt. 18, 25, 27, 28, 29, 30, 31 e 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;tenendo presente che al momento non esistono presso il cimitero comunale loculi areati:
2. Per il trasporto di cadavere deceduto per malattia infettiva-diffusiva valgono le prescrizioni indicate al precedente comma 1;
3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura.
4. Se il cadavere proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura a cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nell'inumazione l'impiego del feretro, costituito da materiali biodegradabili diverso dal legno, deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n.

285/1990.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal ministero della sanità idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 22
Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II
TRASPORTI FUNEBRI - RITI

CAPO I TRASPORTI FUNEBRI

Art. 23 Modalità di trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende di regola:
 - a) il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino all'interno del cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Se il cadavere non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento del cadavere fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale. Il cadavere deve restare in ogni caso nel carro funebre.
4. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del sindaco.
5. In tutti i casi il Responsabile dei Servizi cimiteriali comunica al comando di Polizia locale lo svolgimento dei funerali sul territorio perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal comando di Polizia locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.
7. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
8. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di cadaveri rispettivamente di militari e dei loro soci con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
9. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.

Art. 24 Orario dei trasporti – Fissazione dell'orario dei funerali

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.
2. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
3. In caso di pluralità di richieste l'Ufficio servizi cimiteriali fissa di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle stesse tenendo conto del giorno e dell'ora del decesso o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1 e con le esigenze di servizio.
4. I carri per trasporti funebri devono trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 25
Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 21.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, da altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto all'interno del cimitero consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento di cui all'articolo 31 deve restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 26
Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del d.p.r. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Il sindaco, quando per la notorietà del defunto sia opportuno tributare allo stesso speciali onoranze funebri, può autorizzare, sentito il competente servizio dell'ASL il trasporto della salma all'interno dell'abitazione o in altro luogo idoneo.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
4. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.

Art. 27
Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'ASL prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio dell'ASL detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
4. Per i cadaveri che risultano portatori di radioattività, il competente servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 28

Trasporto nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili

1. Il trasporto dei nati morti, dei feti e delle parti anatomiche riconoscibili viene fatto senza cerimonia funebre direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni al cimitero.
2. In ogni caso il trasporto si effettua con l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 26, primo comma.

Art. 29

Trasporto di casse e cofani vuoti

1. Il recapito di casse o cofani vuoti al domicilio della persona defunta, da chiunque forniti, deve essere fatto con veicolo chiuso.

Art. 30

Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di feretri al cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile dei servizi cimiteriali a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Responsabile del servizio cimiteriale del Comune nel quale il feretro viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
4. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente all'interno del cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche degli stessi in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 21, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dall'Ufficiale dello stato civile osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/90.
6. Il trasporto di feretri da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dall'Ufficiale dello Stato civile del comune ove avvenuto il decesso.

Art. 31

Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di feretri per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del servizio cimiteriale o suo delegato a seguito di domanda degli interessati, fermo restando l'autorizzazione di cui all'art. 6 del d.p.r. n. 285/90 e dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella nuova destinazione.

Art. 32

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di feretri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applica l'art. 27, nel secondo gli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 precisando che l'autorità competente, dopo l'emanazione del D.P.C.M. 26/05/2000, deve intendersi sostituita dal Sindaco. Per i morti di malattie infettive si osserva l'art. 25

del Regolamento approvato con D.P.R. 285/1990. Il passaporto mortuario, necessario per l'estradizione delle salme o di ceneri o di resti, è rilasciato dal Responsabile del servizio cimiteriale o suo delegato.

Art. 33
Trasporto di ceneri e di resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato, dal Responsabile del servizio cimiteriale o suo delegato su domanda degli interessati.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di feretri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali.
4. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco aventi le caratteristiche di cui all'art. 36 del D.P.R. 10/09/1990 n. 295, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 60.

CAPO II

RITI

Art. 34

Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste da questo regolamento.

2. Il feretro può sostare in Chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 35

Culti acattolici

1. Il trasporto di feretri di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con auto funebri normali private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

Art. 36

Funerali civili

1. Il comune potrà individuare con ordinanza del Sindaco idonei spazi pubblici da mettere a disposizione dei richiedenti per lo svolgimento dei funerali civili, ove il feretro potrà essere portato solo a cassa chiusa. Detti spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari.

TITOLO III
CIMITERO

CAPO I CIMITERO

Art. 37 Ubicazione

1. Ai sensi dell'art.75, comma 2°, del Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità approvato con legge regionale n. 33 del 30/12/2009 il comune di Arcene è dotato di un civico cimitero ubicato in Corso Europa.

Art. 38 Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, e contenute nell'art. 27 del Regolamento regionale n.6/2004 precisando che le competenze ministeriali citate nell'art. 105, dopo l'emanazione del D.P.C.M. 26.05.2000, sono trasferite alle Regioni.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano all'Ufficio tecnico.

3. Il Comune provvede, anche mediante affidamento a terzi, alla manutenzione dei cimiteri, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali:

a) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private;

b) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del Comune e campi di sepoltura;

c) falciatura dell'erba nei campi e viali;

d) sgombero della neve;

e) muratura e smuratura di loculi e ossari, escluse tombe di famiglia e cappelle;

f) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe revocate o dichiarate decadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere nei magazzini del cimitero;

g) scavo e reinterro delle fosse mediante pale meccaniche;

4. Il comune provvede alle operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione estumulazione e di traslazione di feretri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici. I concessionari di tombe di famiglia e di cappelle devono provvedere a proprie spese e responsabilità alla tumulazione o alla estumulazione di salme o resti.

5. Il competente servizio di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 39 Reparti del cimitero

1. Il Cimitero è suddiviso nei seguenti reparti e servizi specificamente individuati dal Piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 44:

- campi di inumazione comuni per adulti;

- campi di inumazione comuni per bambini di età inferiore a 10 anni;
- campi di mineralizzazione/indecomposti;
- aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia;
- aree destinate alla costruzione di cappelle;
- reparti destinati a loculi ed ossari / cinerari;
- ossario comune;
- cinerario comune;
- giardino delle rimembranze;
- camera mortuaria / deposito di osservazione;
- cappella per funzioni religiose;
- servizi igienici;
- ufficio del custode;
- magazzino;

2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, sono utilizzate per nuove inumazione solo a seguito di congruo riposo del terreno che permetta il ricevimento di altri feretri.

Art. 40 Reparti speciali

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano regolatore cimiteriale destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese per le opere necessarie per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione dell'uso dell'area, secondo tariffa, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Art. 41 Ammissione nel cimitero comunale

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i feretri, le ceneri, i resti ossei o i resti mortali di:

- a) deceduti nati ad Arcene;
- b) deceduti nel territorio del comune;
- c) ovunque deceduti ma che avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza;
- d) ovunque deceduti che comunque abbiano avuto nel comune residenza;
- e) ovunque deceduti che abbiano parenti in linea retta entro il 4° grado residenti in Arcene;
- f) ovunque deceduti che abbiano parenti in linea retta entro il 4° grado già sepolti nel cimitero di Arcene;
- g) ovunque deceduti aventi coniuge, genitori, figli, fratelli/sorelle residenti ad Arcene;
- h) nati morti e frutti del concepimento, i cui genitori siano residenti nel comune.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione.

3. La Giunta comunale potrà ammettere nel cimitero, con proprio apposito atto, persone decedute che si siano distinte per particolari meriti e benemerienze in ambito culturale, scientifico, artistico,

sportivo, sociale, civico e religioso su richiesta degli aventi diritto.

Art. 42
Ricevimento salma presso il cimitero

1. Il custode del cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dai documenti prescritti dalla legge e da questo regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. L'Ufficio servizi cimiteriali trasmette tempestivamente al cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi di feretri previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui il feretro deve essere sepolto.
3. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
4. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare soltanto i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, in attesa della cremazione o della sepoltura.
5. Per l'ingresso al Cimitero comunale è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 43

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone l'art. 15 del R.R. 6/2004 e s.m.i..
3. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
 - a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
 - b) vengano evitate dispersioni di ossa;
 - c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.
4. Apposito Piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dall'art. 17 e allegato 2) del R.R. n.6/2004 e s.m.i.

Art. 44

Piano regolatore cimiteriale

1. Il consiglio comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al comma 1) è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL competente per territorio e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
3. Nell'elaborazione del piano il Responsabile del servizio lavori pubblici deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si rendessero disponibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali

prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. La delimitazione dei reparti del cimitero deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 6 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.

5. Il Piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni:

a) del cinerario comune, il quale dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti;

b) delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

6. Almeno ogni 10 anni il comune è tenuto a revisionare il Piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nelle tendenze delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 45 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si intendono quelle effettuate in campo comune.
2. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento. Per l'assegnazione è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.
3. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.
4. Le fosse per inumazione hanno le caratteristiche di cui all'art. 15 del Regolamento regionale n.6/2004 e s.m.i.

Art. 46 Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo comune

1. Per ogni fossa del campo comune di inumazione è posta, a cura dei privati, una croce con le caratteristiche indicate nel Piano regolatore cimiteriale
2. Per il campo destinato alle sepolture di salme appartenenti ad altre religioni, per ogni fossa è posto, a cura dei privati, un cippo aventi le caratteristiche indicate nel Piano regolatore cimiteriale.
3. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro dei manufatti di cui sopra fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui alla lett. e) dell'art. 107 del presente Regolamento.

Art. 47 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dal concessionario di aree.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del Comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne e caratteristiche conformi a quanto specificato nell'allegato 2) del Regolamento regionale n. 6/2004 e s.m.i.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, così come integrate dal R.R. n.6/2004 e s.m.i.
5. In concomitanza della tumulazione del feretro nel loculo sono consentite anche le tumulazioni di cassette di resti ossei o di urne cinerarie purché vi sia lo spazio necessario.
6. E' consentita, inoltre, la collocazione di più cassette di resti ossei o di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

7. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in loculo separato. I loculi possono essere a più piani sovrapposti ma, in tal caso, deve essere realizzato uno spazio esterno libero (c.d. corridoio d'ispezione) per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini o, se trattasi di tombe sotterranee, i viali e i vialetti del cimitero. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.

8. In deroga al precedente comma 7 e per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del R.R. n.6/2004 (10/02/2005) è consentita la tumulazione di feretri in tombe prive di spazio esterno libero o liberabile (c.d. corridoio d'ispezione) per il diretto accesso al feretro. Decorsi i venti anni sono consentite esclusivamente operazioni di estumulazione. Sono, invece, sempre ammesse tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

9. Per quanto stabilito dal presente articolo è' dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

Art. 48 **Deposito provvisorio**

1. A richiesta degli interessati il feretro o l'urna sono provvisoriamente depositi in un loculo o nell'ossario / cinerario individuato dal responsabile dell'Ufficio servizi cimiteriali.

2. Per l'assegnazione è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale. Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero. Il canone relativo all'intera durata viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta, l'eventuale saldo sarà calcolato, nel caso di proroga della durata, al momento della traslazione del feretro nella sepoltura definitiva.

3. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che hanno chiesto o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi tombe di famiglia o cappelle, fino alla loro agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;

4. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino delle sepolture private.

5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti.

6. Scaduto il termine di cui al comma 3, senza che l'interessato abbia richiesto la estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 49 Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è di dieci anni. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di ottobre a quello di aprile e sono programmate dal Responsabile del Servizio cimiteriale. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del servizio ASL.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio cimiteriale.
4. E' compito del Responsabile dell'Ufficio tecnico o di persona dallo stesso designata stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione.
5. Per le operazioni di esumazione è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.
6. I trattamenti cui possono essere sottoposti i resti mortali al momento dell'esumazione sono:
 - a) permanere nella fossa originaria nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tale caso è consentito l'utilizzo di additivi che abbiano caratteristiche biodegradanti e che possono favorire i processi di scheletrizzazione. Il periodo di permanenza nella fossa originaria è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego di additivi biodegradanti: in cinque anni se non vi si ricorre e in due anni in caso positivo;
 - b) avvio a cremazione, previo assenso degli aventi diritto;
 - c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto;
 - d) deposizione dei resti ossei in ossario privato se richiesto;
 - e) deposizione dei resti ossei in ossario comune;
7. Nel caso in cui la disponibilità di fosse nei campi di inumazione fosse tale da pregiudicare la programmazione di nuove inumazioni i resti mortali dovranno essere cremati.
8. Periodicamente il Responsabile dell'Ufficio servizi cimiteriali cura la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria, dandone comunicazione agli aventi diritto/familiari; nell'ipotesi in cui non siano rinvenibili aventi diritto/familiari si opererà con cartelli da esporre sulle singole sepolture.
9. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

Art. 50 Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari individuati ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice civile, previa autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale, per trasferimento esclusivamente in tomba, cappella di famiglia, in cimitero di

altro Comune o per cremazione.

2. Ai sensi dell'art. 77, comma 1, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10/09/1990, n. 285 la cassa esumata dovrà, in caso di trasferimento in tomba o cappella di famiglia, essere racchiusa esternamente da idoneo cassone metallico; ai sensi del punto 2 della Circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998, n. 10, in caso di cremazione il cadavere dovrà essere collocato in idoneo contenitore di materiale facilmente combustibile.

3. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare da ottobre ad aprile come stabilito dall'articolo 84 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria.

4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.

5. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del servizio ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di misura igienico sanitaria.

6. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è ammessa se l'ASL dichiara che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute e siano trascorsi almeno due anni dalla morte (art.84 comma 1 del D.P.R. 285/90).

7. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

Art. 51 Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla tumulazione se i loculi sono areati o venti anni se i loculi sono stagni.

2. In caso di completa mineralizzazione i resti mortali possono essere:

- a) raccolti in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi cappelle o tombe di famiglia, secondo quanto prevede il successivo articolo 52;
- b) depositati nell'ossario comune;
- c) avviati alla cremazione, previo assenso degli aventi diritto.

3. Se il cadavere rimasto tumulato per almeno venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in capo di mineralizzazione/indecomposti, previa apertura della cassa di zinco, con la possibilità di aggiungere particolari sostanze biodegradanti per favorirne la mineralizzazione, purché non tossiche o nocive né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il periodo di inumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego di additivi biodegradanti:

- a) dieci anni nel caso in cui non si ricorra all'uso di sostanze biodegradanti;
- b) cinque anni nel caso si faccia ricorso all'uso di dette sostanze.

4. In alternativa all'inumazione nel campo di mineralizzazione/indecomposti, i resti mortali sono avviati a cremazione previo assenso degli aventi diritto.

5. Nel caso in cui la disponibilità di fosse nei campi di inumazione fosse tale da pregiudicare la

programmazione di nuove inumazioni i resti mortali dovranno essere cremati.

6. E' compito del responsabile dell'Ufficio tecnico o di persona dallo stesso designata stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della estumulazione.

7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio cimiteriale e possono avvenire da ottobre ad aprile.

8. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

Art. 52 **Estumulazioni straordinarie**

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede prima della scadenza della concessione, su ordine dell'autorità giudiziaria oppure su richiesta dei familiari individuati ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice civile, per traslazione della salma esclusivamente in tomba o cappella di famiglia, in cimitero di altro Comune o per cremazione, previa autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale.

2. Prima della nuova destinazione dovrà essere verificata l'integrità e l'impermeabilità del feretro e, se del caso, lo stesso dovrà essere racchiuso esternamente da idoneo cassone metallico, il c.d. "Rifascio".

3. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e, se non diversamente disposto dall'Autorità giudiziaria, nel periodo da ottobre ad aprile.

4. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del servizio ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di misura igienico sanitaria.

5. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

Art. 53 **Raccolta delle ossa e delle ceneri**

1. Nell'ossario/cinerario e nelle tombe di famiglia già concessi è consentito collocare urne contenenti ossa o ceneri senza la corresponsione di ulteriore canone di concessione. In tal caso possono essere aggiunte le relative epigrafi e fotografie sulla lastra di copertura dell'ossario/cinerario.

Art. 54 **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali consegnato al reclamante.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazione od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per

un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 55 **Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture**

- 1.** I materiali, gli ornamenti e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente di averne titolo, entro i 15 giorni successivi all'esumazione o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, cederli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- 2.** Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3.** Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'Ufficio tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 4.** Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangano a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5.** Le fotografie o altri ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta inoltrata entro 3 mesi dall'esumazione o estumulazione, concessi alla famiglia
- 6.** Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 56 Servizio pubblico di cremazione

1. La cremazione è servizio pubblico gratuito esclusivamente nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, così come indicato all'art.4 del presente Regolamento.

Art. 57 Crematorio

1. Il Comune non avendo dotato il Cimitero di forno crematorio, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti essere disponibile.

Art. 58 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 12 del R.R. 09/11/2004 n. 6, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile del comune di decesso a richiesta dei familiari o di loro incaricati, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;

b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi; la dichiarazione deve essere fatta in forma scritta e la sottoscrizione deve essere autenticata;

c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di scrivere o di sottoscrivere la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni fidejacenti; in ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione;

d) dichiarazione di volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

2. In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato del medico curante o del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e l'assenza di stimolatori cardiaci o apparecchiature similari.

3. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

4. E' consentita anche la cremazione di minori di età e di persone interdette quando chi esercita la patria potestà o la tutela dichiara, nelle forme previste dalla precedente lettera b), di voler far cremare la salma.

5. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

6. La cremazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la

destinazione delle relative ceneri, è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile, previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo, si procede alla pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero, per trenta giorni, informando la cittadinanza delle operazioni cimiteriali. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ceneri, si intende come assenso al trattamento in via generale da parte del Comune.

7. Il Sindaco con specifica e motivata ordinanza, sentita l'ASL territorialmente competente, può disporre la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza.

Art. 59 **Termini per la cremazione**

1. La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati nell'articolo 11, trascorsi i quali dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile.

2. Qualora vari impedimenti ritardino il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, la salma dovrà essere posta nel deposito di osservazione del cimitero comunale attivando, a cura dell'impresa di onoranze funebri, tutte le procedure necessarie a garanzia della perfetta tenuta del feretro ivi compreso l'utilizzo dei mezzi refrigeranti.

Art. 60 **Urne cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia ossario/cinerario salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri in cinerario comune o nell'area denominata "Giardino delle rimembranze" o in altri luoghi consentiti.

3. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 61 **Dispersione e affidamento delle ceneri**

1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna e l'affidamento delle stesse ai familiari, sono regolati dalla Legge n. 130/2001, dalle Legge regionale n. 22/2003 e s.m.i. e dal Regolamento regionale n.6/2004 e s.m.i.

2. Il trasporto delle urne contenente le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.

3. La dispersione nell'area cimiteriale avviene in area appositamente individuata e denominata "Giardino delle rimembranze".

4. Per quanto stabilito nel precedente comma 3, è dovuto il corrispettivo approvato dalla Giunta comunale.

5. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere risposta in un luogo o contenitore che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta. Il contenitore è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile a vista o meno.

CAPO VI

NORME DI POLIZA IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 62 **Orario**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dalla Giunta comunale ed è posto all'ingresso.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante il suono della campana o da altro segnale acustico prima dell'orario stabilito, i visitatori e i lavoratori che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.
3. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio cimiteriale da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 63 **Disciplina dell'ingresso**

1. Nel cimitero, di norma, si entra a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, che non abbiano specifica funzione di accompagnamento a persone cieche o altrimenti disabili;
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, o in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque incompatibili con l'ambiente del cimitero;
 - c) ai questuanti;
 - d) ai minori di dieci anni quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di inabilità od età il Responsabile del servizio cimiteriale può concedere il permesso di entrare nel cimitero con veicoli.
4. I fioristi, i marmisti e chiunque debba accedere al cimitero con propri automezzi per lo svolgimento di lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualsiasi tipo di sepoltura, possono entrare nel cimitero con propri automezzi per il trasporto di piante, di fiori, attrezzi e quant'altro soltanto se autorizzati dal custode.
5. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

Art. 64 **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in particolare:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari,
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza il consenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere alle operazioni di esumazione ed estumulazione di defunti, salva la possibilità, prima della collocazione definitiva, di un breve omaggio al defunto ricomposto; in ogni caso non si possono intralciare le operazioni, pena l'allontanamento dal cimitero su ordine del responsabile delle operazioni stesse;
- o) svolgere qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 65 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio cimiteriale.

Art. 66 Consegna chiavi delle cappelle

1. I concessionari di cappelle sono tenuti a consegnare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture al custode; gli addetti del servizio cimiteriale possono accedere alle cappelle private in qualunque momento per controlli e altre esigenze di servizio.

Art. 67
Reclami del pubblico

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al Responsabile del servizio cimiteriale

CAPO VII

COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 68

Identificazione delle sepolture e ornamentazioni

1. Sulle sepolture a inumazione il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, entro il termine perentorio di un anno dalla inumazione del feretro, a pena di decadenza, il monumento così come indicato nell'allegato B - NTA al Piano regolatore cimiteriale.
2. Le lapidi di chiusura di loculi e ossari/cinerari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide. Nella visione frontale della lapide la lampada votiva e il portafiori devono apparire in armonia con l'orientamento prevalente del fabbricato.
3. A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione del feretro, devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all'articolo 73.
4. Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, non essere infissi sulle fascette di rivestimento, non oltrepassare i limiti della lapide.
5. E' altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre o floreali di piccole dimensioni, mosaici o applicazione di immagini sacre o floreali, purché in marmo, in bronzo o in rame. Sulle lapidi di loculi, tombe, cappelle e ossari/cinerari è ammessa la posa di fotografie e di epigrafi di defunti sepolti in altro cimitero o in altra parte dello stesso cimitero.

Art. 69

Costruzione e ornamentazione delle tombe

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, qualora non siano direttamente realizzate dal Comune, a propria cura e spese, alla costruzione del manufatto e alla collocazione di un monumento decoroso.
2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
3. La costruzione del manufatto e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento dell'Ufficio tecnico comunale. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione.
4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area. La costruzione del manufatto e la posa del monumento devono concludersi entro il termine perentorio di sei mesi dall'autorizzazione.
5. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o basso rilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.
6. L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.

7. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

8. I concessionari di tombe realizzate dal comune devono provvedere alla posa del monumento, con le stesse modalità e termini sopra descritti.

Art. 70 Costruzione di cappelle

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.

2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio tecnico comunale su conforme parere della Commissione edilizia. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori che dovranno concludersi entro sei mesi dall'autorizzazione.

3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

4. Deve infine venir indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa.

5. L'autorizzazione di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.

6. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 71 Caratteristiche generali di monumenti e lapidi

1. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.

2. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, le lastre tombali indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

3. L'operatore del cimitero disporrà il ritiro o la rimozione di tutti gli oggetti quali, corone, vasi, piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

4. I provvedimenti d'ufficio di cui al secondo comma, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, o all'albo comunale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 72 Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in

lodevole stato di manutenzione.

2. L'Ufficio tecnico vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture e, qualora venga accertato che una sepoltura necessita di manutenzione diffida il concessionario ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 107.

4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta dal responsabile dell'Ufficio tecnico su domanda dell'interessato.

5. Qualora la lastra di chiusura dei diversi manufatti, per motivi naturali, normale usura, per lavori compiuti dal Comune o dal personale di ditte appaltatrici o per atti vandalici, quando non siano stati individuati i responsabili, dovesse incurvarsi, presentare crepe o, comunque, non essere più in grado di assolvere ai suoi compiti e garantire la sicurezza, l'Ufficio tecnico ordina la rimozione e sostituzione della lastra con spese a carico del concessionario.

Art. 73 Epigrafi

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina.

2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.

3. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio o citazioni di testi sacri o letterari.

4. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo.

5. Le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello sopra indicato vengono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario previa diffida.

6. Le modifiche di epigrafi come le aggiunte devono essere autorizzate.

Art. 74 Fiori e piante ornamentali

1. E' consentita la messa a dimora di piante ornamentali esclusivamente sulle tombe di famiglia, purché vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.

2. L'Ufficio tecnico comunale ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.

3. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha depositi o, comunque, dal concessionario quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso.

4. Nei passaggi comuni degli androni di loculi e ossari, al piano pavimento, è vietata la posa di vasi, piante, fiori ed oggetti di ogni genere. Ai loculi del piano terra è consentito solamente l'uso del vaso applicato alla piastra del loculo medesimo.

CAPO VIII ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 75 Tipi di illuminazione

1. Sulle tombe in muratura, sulle lapidi di loculi e ossari/cinerari è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.
2. Solo nelle cappelle di famiglia è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione ad olio o a cera.

Art. 76 Servizio di illuminazione elettrica

1. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune.
2. Qualora il Comune eserciti il servizio direttamente in economia si applicano le norme degli articoli seguenti.

Art. 77 Procedura di allacciamento e abbonamento

1. La richiesta di allacciamento è rivolta all'Ufficio comunale competente.
2. La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal Comune.

Art. 78 Condizioni di abbonamento

1. La durata dell'abbonamento è pari a quella della concessione a cui si riferisce e decorre dal giorno della richiesta.
2. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressioni il Comune ha la facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento già versati.
4. Per quanto stabilito dal presente capo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale. Il mancato pagamento del canone di abbonamento, darà facoltà al Comune di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, che sarà ripristinata dopo il versamento di quanto dovuto.

CAPO IX PERSONALE

Art. 79 Personale amministrativo

1. Il Responsabile del servizio cimiteriale è un dipendente comunale di categoria non inferiore alla D. Il Responsabile del servizio cimiteriale coadiuvato da altri eventuali impiegati assegnati all'ufficio, svolge tutte le mansioni di carattere amministrativo previste dal presente regolamento.

Art. 80 Custode/necroforo

1. Sono compiti specifici del custode/necroforo:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico un'assidua vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
- c) ricevere ed accompagnare i feretri sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- d) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, delle cappelle, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria, del deposito di osservazione e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
- e) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, agli uffici comunali;
- f) vigilare affinché quanti frequentano il cimitero tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- g) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
- h) vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi;
- i) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
- l) eseguire/assistere tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni;
- m) assistere e coadiuvare l'eventuale personale sanitario e giudiziario;
- n) tenere la pulizia di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi;
- o) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 54 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali;
- p) fare immediato rapporto per iscritto al Responsabile dell'Ufficio cimiteriale di qualsiasi incidente avvenga nel cimitero e delle infrazioni al presente regolamento che fossero compiute da privati, dal personale di servizio, dai visitatori ed ai concessionari;

q) avvertire il Responsabile dell'ufficio tecnico delle riparazioni occorrenti ai manufatti del cimitero.

Art. 81

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Presso l'Ufficio servizi cimiteriali o l'Ufficio del custode è tenuto il registro cronologico delle operazioni cimiteriali effettuate (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti). Tale registro può essere tenuto anche mediante strumenti informatici.

Art. 82

Doveri generali del personale addetto al cimitero

1. Il personale addetto al cimitero, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

2. In particolare deve:

- a) presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli ravvivati e pulito nella persona;
- b) presentarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza;
- c) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare;
- d) aver cura del regolare funzionamento dei servizi cimiteriali, nonché degli appositi locali allestiti presso il cimitero;
- e) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose, in alternativa alla divisa dotarsi di tessera di riconoscimento visibile al pubblico.

3. Allo stesso personale è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari, non escluso il licenziamento:

- a) di eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
- c) di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

4. Il custode/necroforo è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO IV
CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 83 Tipologia delle sepolture in concessione

1. Il cimitero fa parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.
2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso delle sepolture, i seguenti manufatti:
 - a) ossari/cinerari;
 - b) loculi;
 - c) tombe di famiglia;
 - d) cappelle.
3. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal Piano regolatore cimiteriale, destinate:
 - a) all'inumazione decennale dei feretri;
 - b) all'impianto, a cura e spese di privati, di tombe in muratura per tre, quattro o sei posti, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel Titolo III – Capo VII del presente regolamento e nel Piano regolatore cimiteriale;
 - c) alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel Titolo III – Capo VII del presente regolamento e nel Piano regolatore cimiteriale.

Art. 84 Atto di concessione

1. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto sottoscritto dal Responsabile del servizio cimiteriale e dal concessionario.
2. In alternativa al contratto, il Responsabile del servizio cimiteriale può adottare un provvedimento amministrativo unilaterale di concessione.

Art. 85 Onerosità della concessione e pagamento

1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi di cui al vigente tariffario.
2. La riscossione del canone avviene all'atto dell'assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale.
3. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale, salvo quanto disposto dall'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 86
Durata della concessione

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato.
2. La durata delle sepolture a inumazione nei campi comuni è di anni dieci.
3. La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:
 - a) ossari: anni trenta;
 - b) cinerari: anni trenta;
 - c) loculi: anni trenta;
 - d) aree per tombe: anni quaranta;
 - e) aree per cappelle: anni cinquanta;
 - f) tombe realizzate dal Comune: anni quaranta;
 - g) cappelle realizzate dal Comune: anni cinquanta;

Art. 87
Concessioni c.d. "perpetue"

1. Nelle concessioni a tempo indeterminato di durata eventualmente eccedente i 99 anni (c.d. perpetue) rilasciate anteriormente al 10/02/1976, fermo restando quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. 285/90, non può essere superato il numero di tumulazioni consentito dal manufatto realizzato a seguito dell'atto di concessione.
2. E' tuttavia possibile richiedere l'estumulazione, decorsi i termini minimi di legge, dei resti mortali o ossei per far posto ad altri feretri o resti/ceneri.
3. L'esercizio di tale facoltà di ampliamento della concessione comporterà la stipula di un nuovo atto di concessione che stabilirà che l'originario rapporto concessorio si trasformi a tempo determinato per un periodo di 40 anni per le tombe e 50 anni per le cappelle pari al tempo massimo previsto per tali concessioni.
4. Per l'esercizio di tale facoltà è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

Art. 88
Decorrenza della concessione

1. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno dell'assegnazione della sepoltura o dell'area.
2. Qualora la concessione fosse stata rilasciata prima del decesso (c.d. loculo in assegno) della persona a cui è destinata, la durata massima della concessione è determinata con riferimento alla data del decesso. Per l'esercizio di tale facoltà è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale. Il conteggio degli anni residui è calcolato in trentesimi.

Art. 89
Rinnovo della concessione

1. Le concessioni di sepolture a tumulazione in loculi sono rinnovabili alla scadenza della concessione per un massimo di 10 anni; in caso di loculi contigui assegnati a coniugi (c.d. loculi "in assegno"), è ammesso il rinnovo della singola concessione anche per un periodo superiore a dieci anni se necessario per raggiungere il minimo richiesto dal precedente art.51, comma 1.

2. L'inumazione in campo comune, trascorsi dieci anni, e le concessioni di ossari/cinerari, trascorsi trenta anni, non possono essere rinnovati.

3. Le concessioni relative a tombe e a cappelle possono essere rinnovate, entro i tre mesi successivi alla scadenza, rispettivamente per un massimo di 40 e 50 anni, previo versamento del canone vigente all'atto del rinnovo, a condizione che il responsabile dell'Ufficio tecnico accerti che le sepolture siano in buono stato di manutenzione.

Art. 90

Mancata richiesta di rinnovo della concessione

1. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone, il Comune procede all'estumulazione dei cadaveri e/o dei resti mortali o ossei contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, in campo comune o di mineralizzazione, nell'ossario comune o cinerario comune, previa cremazione, a spese del concessionario.

2. Per le concessioni non rinnovate si applica l'articolo 111.

Art. 91

Rotazione dei feretri nelle tombe e nelle cappelle

1. Nelle tombe e nelle cappelle è consentita, per la durata della concessione, l'estumulazione dei defunti tumulati da almeno venti anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altro feretro nel rispetto del successivo art. 93.

3. All'atto dell'estumulazione, se il cadavere non risultasse completamente mineralizzato, il concessionario avrà l'obbligo di condurre i resti a cremazione con la possibilità di collocare l'urna cineraria nella tomba/cappella già in concessione oppure procedere alla dispersione delle ceneri in cinerario comune o nell'area denominata "Giardino delle rimembranze" o in altri luoghi consentiti.

Art. 92

Concessione con titolarità plurima

1. Due o più persone, anche se non sono tra loro coniugate, parenti o affini, possono avere in concessione la stessa area per la costruzione della cappella o della tomba o la stessa cappella o tomba: nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote.

2. I concessionari sono responsabili in solido nei confronti del Comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

3. Non è ammessa l'intestazione plurima per loculi, ossari/cinerari e sepolture a inumazione.

Art. 93

Tombe di famiglia e cappelle

1. Il concessionario può indicare analiticamente i nominativi dei defunti da tumulare nel rispetto del successivo comma 2.

2. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili

sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario o ai membri della comunità religiosa. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza:

- il coniuge;
- gli ascendenti e i discendenti in linea retta;
- i coniugi dei discendenti;
- i fratelli e le sorelle;
- i conviventi del titolare e/o dei suoi eredi.

3. Il concessionario può all'atto della concessione o successivamente alla stessa, assegnare i posti disponibili nella sepoltura unicamente ai propri collaterali e a quelli del coniuge di 3° grado (zii) che non abbiano eredi; in caso di morte del concessionario tale facoltà spetta agli eredi, anche disgiuntamente; in caso di interdizione spetta al tutore; in caso di inabilitazione spetta al curatore.

Art. 94

Ammissione in sepolture intestate a comunità

1. Se il concessionario è una comunità religiosa o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all'ente.

Art. 95

Opposizione alla tumulazione

1. Ogni volta sorga dubbio sul diritto alla tumulazione, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.

2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 48.

Art. 96

Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio servizi cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei collegatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente al defunto agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei collegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei defunti.

4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 105.

5. La qualità di erede o di legatario, ai fini di quanto indicato nel precedente art. 92, può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 97
Limitazioni alla concessione

1. Per le esecuzioni di opere di carattere straordinario, il comune ha la facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura ad inumazione o tumulazione, previo avviso ai concessionari, ed assicurando ai medesimi altra sepoltura di pari valore e durata a carico del comune.

Art. 98
Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe e canoni attuali e futuri di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II

CRITERI E PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE ED AREE

Art. 99

Criteria generali per l'assegnazione delle sepolture

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 102, le concessioni sono rilasciate per dare sepoltura a persone già defunte.
2. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una tomba o una cappella di proprietà del Comune o un'area per la costruzione di tomba o cappella, il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'articolo 48.
3. Gli ossari non possono essere concessi in uso prima della completa mineralizzazione del cadavere, e solo qualora sia possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione in ossario.
4. I loculi e gli ossari/cinerari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di cadaveri, resti ossei o ceneri provenienti da altri comuni, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 100.
5. L'ufficio servizi cimiteriali, prima del rilascio delle concessioni cimiteriali, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 41 per l'ammissione al cimitero comunale.
6. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 100

Assegnazione di loculi e ossari/cinerari

1. I loculi e gli ossari/cinerari vengono assegnati su richiesta del concessionario dando allo stesso la possibilità di scelta della campata e all'interno della stessa della posizione.
2. Per quanto stabilito nel presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

Art. 101

Assegnazione di tombe e cappelle o di aree per tombe e cappelle

1. Le tombe e le cappelle realizzate dal Comune o l'area per la costruzione di tombe o cappelle vengono assegnate in concessione per dare sepoltura ad almeno una persona defunta o per tumulare resti mortali, ossei o ceneri.
2. Il concessionario o, nel caso di cui all'art. 92, uno dei concessionari, devono possedere uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere nati a Arcene;
 - b) essere residenti o aver avuto la residenza a Arcene;
 - c) essere parenti in linea retta entro il 4° grado di residenti;
 - d) essere parenti in linea retta entro il 4° grado di persone sepolte nel cimitero di Arcene.
3. L'assegnazione avviene d'ufficio, all'atto della richiesta, secondo l'ordine risultante dalla numerazione della planimetria agli atti.

Art. 102
Concessioni di loculi “in assegno”

1. Il rilascio di concessioni di loculi “in assegno”, destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda, è consentito esclusivamente alle seguenti concorrenti condizioni:

a) il loculo richiesto “in assegno” deve essere destinato a persona che abbia compiuto il settantesimo (70) anno di età;

b) la concessione “in assegno” è collegata alla concessione di altro loculo destinato alla tumulazione di persona defunta, che sia coniuge o convivente (accertato anagraficamente) della persona a cui è destinato il loculo “in assegno”; il loculo richiesto “in assegno” deve essere contiguo a quello richiesto per la tumulazione della persona defunta.

2. La concessione “in assegno” ha la durata di trent’anni a partire dalla data della concessione destinata alla tumulazione della prima persona defunta ed indipendentemente dal momento in cui il loculo “in assegno” viene effettivamente occupato. Le concessioni sono rinnovabili alla loro scadenza secondo quanto previsto all’art. 89.

3. In ogni caso il Responsabile del servizio cimiteriale, quando verifichi una situazione di carenza di loculi, può vietare il rilascio di concessioni di loculi “in assegno”.

Art. 103
Traslazione di salme

1. Salve le eccezioni previste nei commi successivi, è vietata la traslazione di cadaveri o di resti mortali, già sepolti all’interno del cimitero, in altro loculo od ossario/cinerario o in altra sepoltura a inumazione.

2. E’ ammessa la traslazione della salma o dei resti mortali da una sepoltura a inumazione, da un loculo o da un ossario/cinerario alla tomba o cappella di famiglia nel rispetto di quanto indicato ai precedenti artt. 50, comma 1, e 52, comma 1.

3. E’ altresì ammessa la traslazione da ossario/cinerario a loculo nei termini previsti al precedente art 47, commi 5 e 6.

CAPO III

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 104 **Scadenza**

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 26 del R.R. 09/11/2004 n. 6 e s.m.i.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi nel campo comune o nell'ossario/cinerario comune secondo le disposizioni del titolo III, capo IV, del presente Regolamento.

Art. 105 **Rinuncia**

1. La concessione di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata purché non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.

2. La domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in cimitero di altro Comune o in tomba o cappella di famiglia, importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.

3. La rinuncia non consente permuta o scambi di sepolture.

4. La rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso nel caso di trasferimento del feretro in altro comune.

5. La rinuncia dà diritto al rimborso di una somma pari a:

a) 80% della tariffa versata nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da feretro;

b) 70% della tariffa versata nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da feretro e la concessione risale a meno di un anno;

c) 60% della tariffa versata nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da feretro e la concessione risale ad un periodo compreso tra uno e due anni;

6. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.

7. Nessun rimborso viene effettuato per l'eventuale presenza di manufatti e ornamenti vari. Questi ultimi rientrano nella disponibilità del concessionario o degli eredi, i quali, previa comunicazione all'Ufficio tecnico, provvederanno alla loro rimozione entro 15 giorni dalla rinuncia; decorso tale termine gli ornamenti divengono di proprietà del Comune.

8. La rinuncia alla concessione può essere effettuata solo dal concessionario o dai suoi eredi.

Art. 106 **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di

qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico e/o a tutela di opere di interesse storico ed artistico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile del servizio cimiteriale, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo pretorio e del cimitero per 60 giorni, indicando il giorno o il periodo fissato per la traslazione delle salme.

4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

5. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 107 Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del contratto/concessione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 68, 69 e 70 non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafe entro i termini stabiliti;

e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 72;

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per 30 giorni.

4. La dichiarazione di decadenza compete al responsabile del servizio cimiteriale con provvedimento motivato.

5. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone residuo e delle spese sostenute dal concessionario.

6. Pronunciata la decadenza della concessione il Responsabile del servizio cimiteriale disporrà, se

del caso, la traslazione delle spoglie, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, dopodiché disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.

7. Nel caso in cui sia accertata la presenza in vita del concessionario o dei suoi eredi, tutte le spese conseguenti alla dichiarazione di decadenza sono a suo totale carico.

Art. 108
Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

Art. 109
Decadenza per estinzione della famiglia

1. Qualora la famiglia concessionaria di tomba o cappella venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possono succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi venti anni dall'ultima tumulazione, il comune acquista la libera disponibilità della tomba stessa se, con opportuno lascito, non si sia provveduto alla perpetua manutenzione del tumulo.

Art. 110
Estinzione per soppressione del cimitero

1. Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del DPR n. 285/1990 e dall'art.26 del R.R. 09/11/2004 n.6 e s.m.i.

Art. 111
Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.

2. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

3. Al verificarsi dell'estinzione il responsabile del servizio cimiteriale disporrà, se del caso, la traslazione delle spoglie, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, dopodiché disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.

4. Nel caso in cui sia accertata la presenza in vita del concessionario o dei suoi eredi, tutte le spese conseguenti all'estinzione sono a suo totale carico.

TITOLO V
IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 112

Imprese appaltatrici del comune

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute in questo regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Art. 113

Lavori per conto di privati

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e da questo regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Art. 114

Divieti

1. E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

Art. 115

Recinzione aree

1. Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle l'impresa deve recingere a regola d'arte, con tavole in legno o altro materiale idoneo, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio tecnico.

Art. 116

Cantieri di lavoro e materiali di costruzione

1. All'interno dei cimiteri non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dall'Ufficio tecnico.

2. E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.

3. Anche i laterizi (ad esempio: sabbia, ghiaia, cemento) devono essere depositati nello spazio assegnato; l'Ufficio tecnico per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc.

5. Per il consumo dell'acqua e di energia elettrica impiegata nei cantieri è dovuto il corrispettivo determinato dall'Ufficio tecnico.

6. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro

cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità de personale e dei visitatori.

Art. 117
Materiale di scavo

1. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero od ammassati nei luoghi e nei modi indicati dall'Ufficio tecnico, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 118
Introduzione di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio tecnico.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.

3. Lungo i viali possono transitare solo i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante, cordoni e quant'altro.

Art. 119
Obblighi del personale delle imprese private

1. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In ogni caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte da questo regolamento o impartite dall'Ufficio tecnico ne viene disposto l'allontanamento.

Art. 120
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio cimiteriale nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte dell'Ufficio tecnico.

3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.

4. Negli otto giorni precedenti e susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

5. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dall'ufficio tecnico di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

Art. 121
Vigilanza e collaudo delle opere

- 1.** L'Ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e da questo regolamento.
- 2.** L'Ufficio tecnico collauda le opere accertando, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione.
- 3.** Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'Ufficio tecnico la fine dei lavori.

CAPO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 122

Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto dei defunti in o da altri comuni;
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 120 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dall'art. 37 del R.R. 09/11/2004 n. 6 e s.m.i.
3. Per l'esercizio dell'attività funebre le imprese di cui al 1° comma dovranno comunque rispettare le disposizioni contenute nel Capo IX del Regolamento regionale n. 6/2004 e s.m.i. e attenersi alle specifiche indicazioni comunali.
4. Il Comune ha la facoltà di stipulare convenzioni per disciplinare l'esecuzione di servizi funebri a prezzi concordati, senza riconoscere alcun diritto di esclusiva alle imprese convenzionate.

Art. 123

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 124

Sanzioni

1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo precedente, con provvedimento motivato del responsabile del servizio cimiteriale viene interdetto alle imprese di svolgere le incombenze loro affidate dai privati presso gli uffici comunali per un tempo da 15 giorni a un anno, secondo la gravità.

2. Nei casi di recidiva il responsabile del servizio cimiteriale può revocare la licenza di commercio per ditte con sede nel Comune di Arcene o vietare l'attività nel Comune di Arcene per un minimo di anni tre.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 125

Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.
3. La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dalle norme del titolo IV, capo I e III. Nel caso di tombe e cappelle il canone dovuto è quello previsto, dal vigente tariffario, per la sola concessione dell'area corrispondente.
4. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione la stessa seguirà la normativa prevista dal precedente articolo 87.

Art. 126

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero possono essere riservate alcune campate di loculi ed ossari, individuate nel Piano regolatore del cimitero o in mancanza dal Sindaco, il quale può disporre, col consenso dei parenti, per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, resti o ceneri di persone che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, o di persone che abbiano comunque dato lustro alla città per i loro meriti.

Art. 127

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa.
2. In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può domandare un servizio qualunque (inumazione, tumulazione, esumazione, ecc.) e presentare la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale, a norma dell'articolo 84.
3. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
4. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
5. Nel caso sorga controversia l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.

Art. 128

Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei

bilanci e conti del Comune.

2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1, viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dall'ufficio servizi cimiteriali.

3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria e di marche segnatasse per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

Art. 129 Sanzioni

1. Quando la legge non disponga diversamente, resta salva la facoltà del sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento comunale, approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
ENTRATA IN VIGORE

CAPO I

Disposizioni Finali – Entrata in vigore

Art. 130 **Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi ecc., si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 131 **Efficacia delle disposizioni del presente regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve fino al loro naturale esaurimento tutte le clausole concessorie sottoscritte con atto tra privati e comune.
2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

Art. 132 **Rinvio ad altre norme**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

Art. 133 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; è espressamente abrogato e cessa di avere applicazione, dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento, il precedente regolamento del cimitero.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la delibera di adozione.